

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
PRECISAZIONI INPS SUI PROFILI DI NATURA CONTRIBUTIVA**

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2 e 5 del 2022), i Fondi di solidarietà bilaterali ^[1], bilaterali alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione) e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui, rispettivamente, agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data dell'1 gennaio 2022, avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, c. 3, del d.l. 29/12/2022 n. 198 (cd "decreto Milleproroghe", vigente dal 30 dicembre 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303) alle previsioni di cui ai citati artt. 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 19/1/2023 n. 316, ha:

- comunicato che in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà in cui è prevista una soglia dimensionale di accesso diversa da quella prescritta dalla legge ("*almeno un dipendente*"), i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dall'1 luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro;
- rammentato che fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro occupanti un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022);
- precisato quanto segue:
a decorrere dall'1 gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall'art. 1, c. 219, della legge n. 234/2021, era infatti limitata all'anno 2022 (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafo 6.2 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022). Sul piano operativo, pertanto, **dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione "oG", "oW" e "9E" ^[2] ed è attribuito il codice di autorizzazione "9N", che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS"** (cfr. il messaggio n. 2637/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022).

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle

Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del codice di autorizzazione "9N".

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 4 e 11.1 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022) sono tenuti, dall'1 gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dall'art. 1, c. 220, della legge n. 234/2021, ha infatti cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell'Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.

Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, si confermano le modalità attualmente in uso.

^[1] Ossia quelli costituiti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzati ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività ai lavoratori dei settori non rientranti nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale.

^[2] L'utilizzo dei codici di autorizzazione "oG", "oW" e "9E", si era reso necessario in quanto, limitatamente all'anno 2022, le aliquote contributive erano differenziate, in base alla fattispecie di riferimento.